

ALLEGATO TECNICO.

La graduatoria di avviamento a selezione deve essere formata sulla base del nuovo parametro costituito dalla situazione economica del nucleo familiare indicata nella dichiarazione ISEE: tale nuovo parametro ricomprende i criteri, finora applicati, reddituali/patrimoniali e di carico familiare.

La graduatoria è formata secondo valori di ISEE crescenti (è favorito chi ha la dichiarazione ISEE di importo inferiore) senza la previsione di scaglioni. La scelta di non prevedere scaglioni è motivata dal fatto che la dichiarazione ISEE esprime valori in euro con indicazione sino al centesimo senza arrotondamenti e, pertanto, la probabilità di valori uguali risulta ridotta in modo significativo (ad ogni euro corrisponde un punto; ad ogni frazione di euro corrisponde una frazione di un punto).

La dichiarazione ISEE, che la persona in cerca di lavoro presenta al CPI, è quella relativa alla situazione dell'anno precedente inteso in senso fiscale (esempio: fino al 31/07/2003 si richiede l'ISEE relativa ai redditi, patrimoni e situazione familiare del 2001; dal 1°/08/2003 fino al 31/07/2004 si richiede l'ISEE relativa ai redditi, patrimoni e situazione familiare del 2002).

La graduatoria formulata secondo indicatori di ISEE crescenti è integrata con l'applicazione del criterio di anzianità nello stato di disoccupazione come risulta dagli accertamenti dei servizi competenti.

Al criterio di anzianità nello stato di disoccupazione si attribuisce un *bonus* espresso in punti (50 punti), da sottrarre all'indicatore ISEE, per ogni mese di anzianità, per un massimo di 24 mesi.

La determinazione del *bonus* e del limite di anzianità è indicata tenendo presente le disposizioni normative vigenti:

1. L'ammontare del *bonus* determina l'incidenza dell'anzianità sulla formulazione della graduatoria; ogni variazione in aumento dello stesso *bonus* comporta un maggiore riconoscimento dell'anzianità.
2. La previsione specifica del limite di 24 mesi è coerente con il riconoscimento, nelle politiche del lavoro, dell'anzianità valida per la disoccupazione di lunga durata (agevolazioni per l'assunzione di disoccupati da più di 24 mesi ex art. 8, co. 9°, l. 407/90; particolari iniziative di sostegno alle donne in reinserimento lavorativo).

Per i soggetti che non presentano la dichiarazione ISEE è prevista l'attribuzione d'ufficio di 35.000 punti.

Sulla base della normativa prevista per le assunzioni nel pubblico impiego, possono partecipare all'avviamento a selezione ex art. 16 l. 56/87 non solo le persone disoccupate alla ricerca effettiva di occupazione individuate in base al 297/02, bensì chiunque occupato o meno (inoccupato) richieda di parteciparvi.

Tuttavia, alle persone cui è riconosciuto lo stato di disoccupazione dai servizi competenti viene attribuito un diritto di precedenza rispetto a coloro che si trovano in altra condizione.

Limitatamente alle offerte a tempo indeterminato il lavoratore impegnato in un rapporto di lavoro a tempo determinato che comporta la sospensione dello stato di disoccupazione, in deroga agli effetti prodotti dalla sospensione, può partecipare agli avviamenti a selezione ex art. 16 l. 56/87, alle stesse condizioni dei lavoratori disoccupati. Sempre limitatamente alle offerte a tempo indeterminato, il lavoratore impegnato in un rapporto di lavoro a tempo determinato che comporta la perdita dello stato di disoccupazione, può partecipare agli avviamenti a selezione in subordine ai lavoratori disoccupati ed ai lavoratori in condizione di sospensione dello stato di disoccupazione, ma con precedenza rispetto agli altri lavoratori che non si trovano nello stato di disoccupazione.

A parità di condizioni il criterio dell'età è interpretato privilegiando il soggetto più anziano di età.

Metodi e Sistemi.

La certificazione ISE e ISEE sono indicatori introdotti dal D. lgs. n. 109 del 1998 (così come modificato dal D. lgs. n. 130 del 2000) che permettono di valutare le condizioni economiche delle famiglie.

L'ISE (indicatore della situazione economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e da una quota pari al 20% dei patrimoni. Redditi e patrimoni si riferiscono a tutti i componenti del nucleo familiare.

L'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è il rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza (ISE/PARAMETRO). La scala di equivalenza è un parametro variabile che aumenta all'aumentare dei componenti il nucleo familiare.

numero componenti nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

La scala di equivalenza da cui desumere il parametro tiene conto di presenze particolari nel nucleo familiare in modo da apportare maggiorazioni al parametro stesso:

numero componenti nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- +0,35 per ogni ulteriore componente;
- +0,2 nucleo con figli minori e un solo genitore;
- +0,5 per ogni componente con handicap permanente o invalidità superiore al 66%
- +0,2 per nucleo con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e/o d'impresa

Correttivo indicatore ISEE.

L'introduzione del parametro correttivo dell'ISEE tiene conto della perdita del lavoro, quale evento modificativo in peggio, della capacità reddituale del soggetto che partecipa alla chiamata pubblica.

Per coloro che hanno perso il lavoro successivamente alla certificazione del reddito e partecipano alla chiamata pubblica prima della successiva certificazione, si applica una riduzione percentuale del valore espresso dalla certificazione ISEE in rapporto al periodo non lavorato.

Rispetto al periodo non lavorato il computo viene effettuato in giorni, prendendo in considerazione un numero minimo di giorni non lavorati e formando in tal modo degli scaglioni: ciascuno scaglione è di 120 giorni e per ogni scaglione si prevede un abbattimento dell'ISEE pari al 5%.